

# LS NEWSLETTER

## Agroalimentare



### Dicembre 2021

1. Italia. Rapporti B2B nella filiera agroalimentare: le novità del d.lgs. n. 198/2021.....	2
2. Italia. Attuazione della direttiva sulla plastica monouso (d.lgs. n. 196/2021).....	5
3. Italia. Caso senape in grano proveniente dall'Italia. Le direttive del Ministero della salute.....	6
4. UE. Nuove norme in materia di origine e designazione delle merci (anche agroalimentari)....	8
5. UE. Etichettatura degli imballaggi: le novità in vigore dal 2022 in alcuni paesi membri.....	8
6. UE. <i>Locusta migratoria</i> : un altro insetto autorizzato come alimento.....	9
Sentenze:	
a) Corte di Giustizia dell'U.E.:	
dichiarazione nutrizionale: può riferirsi all'alimento anche dopo la preparazione .....	10
b) Consiglio di Stato: pane sfuso precotto in vendita al supermercato solo confezionato..	10
c) Cassazione civile: non sanzionabile l'uso in buona fede di sementi OGM .....	11

## 1. Italia. Rapporti B2B nella filiera agroalimentare: le novità del d.lgs. n. 198/2021.

Con l'approvazione del d.lgs. n. 198/2021 (pubblicato in G.U. il 30 novembre 2021) il Governo ha esercitato la delega conferita con la legge di delegazione europea n. 53/2021, al fine di attuare la direttiva (UE) n. 2019/633 in materia di **pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese della filiera agroalimentare** (come anticipato nella nostra circolare di giugno 2021). Le disposizioni del decreto si applicano a far data dal **15 dicembre 2021**.

Il nuovo decreto fissa innanzitutto i principi e i criteri ai quali gli operatori dovranno obbligatoriamente uniformarsi nei contratti di cessione tra fornitori.

In tutte le fasi del rapporto commerciale, i soggetti interessati dovranno attenersi ai **principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni**.

Quanto alla forma dei contratti, questi dovranno essere **stipulati per iscritto, prima della consegna** dei prodotti ceduti e dovranno contenere **espresa indicazione della durata del contratto**, delle **caratteristiche** del prodotto, del **prezzo** e delle **modalità di consegna e pagamento**.

I contratti, come accade tuttora, potranno tuttavia essere conclusi anche attraverso **forme equipollenti**, quali documenti di trasporto o di consegna, fatture e ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti. Tali forme alternative, però, potranno essere validamente utilizzate soltanto a condizione che le clausole contrattuali obbligatorie (prima citate) siano espressamente contemplate in un **accordo quadro** stipulato tra acquirente e fornitore.

La durata minima dei contratti di cessione è di 12 mesi, salvo deroga espressamente motivata e concordata tra le parti contraenti o risultante da un contratto stipulato tra le parti con l'assistenza delle organizzazioni professionali nazionali maggiormente rappresentative. La regola sulla durata minima non si applica ai contratti di cessione in cui l'acquirente esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio di cui all'art. 5 legge n. 287/1991.

### Le pratiche commerciali sleali

Il decreto legislativo n. 198/2021, alla stregua della direttiva n. 663/2019, distingue le **pratiche commerciali sempre sleali** dalle pratiche commerciali considerate tali **solo se non concordate precedentemente e per iscritto** tra le parti.

Sono sempre considerate pratiche commerciali sleali, quindi vietate:

- nel caso di prodotti deperibili, i pagamenti effettuati oltre 30 giorni dalla consegna e, nel caso di prodotti non deperibili, quelli effettuati oltre 60 giorni dalla effettiva consegna;
- l'annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari con un preavviso inferiore a 30 giorni;
- la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente, di talune clausole contrattuali riguardanti frequenza, metodo, luogo, tempi o volume della fornitura o consegna dei prodotti agricoli e alimentari, norme di qualità, termini di pagamento o prezzi, prestazione di servizi;
- la richiesta al fornitore di pagamenti per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verificano presso i locali dell'acquirente o dopo che tali prodotti sono stati consegnati, quando tale deterioramento o perdita non siano stati causati dalla negligenza o colpa del fornitore;

- il rifiuto, da parte dell'acquirente o del fornitore, di confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione in essere tra le parti quanto una di queste lo abbia richiesto, salvo che il contratto di cessione riguardi prodotti che debbano essere consegnati da un socio alla propria organizzazione di produttori o ad una cooperativa della quale sia socio e sempre che lo statuto o la disciplina interna di tali enti contengano disposizioni aventi effetti analoghi ai termini di contratto di cessione conforme al decreto in commento;
- l'acquisizione, l'utilizzo o la diffusione di segreti commerciali del fornitore da parte dell'acquirente o di soggetti facenti parte della stessa centrale o gruppo d'acquisto dell'acquirente;
- le ritorsioni commerciali, anche semplicemente minacciate, nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i propri diritti, anche nel caso in cui consistano nella presentazione di una denuncia o segnalazione alle autorità competenti o nella cooperazione con esse nell'ambito di un'indagine;
- la richiesta di risarcimento al fornitore del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, quando non risultino negligenze o colpe imputabili al fornitore;
- la vendita attraverso gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
- la vendita a condizioni contrattuali eccessivamente gravose, compresa la vendita con prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione;
- la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'art. 168, par. 4 del reg. (UE) n. 1308/2013, che regola il contenuto minimo dei contratti relativi allo scambio di prodotti agricoli;
- l'applicazione di condizioni diverse per prestazioni equivalenti;
- il subordinare il rispetto degli accordi commerciali all'esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che non abbiano alcuna connessione con l'oggetto di tali relazioni;
- l'adozione di ogni altra condotta sleale;
- l'imposizione di servizi e prestazioni accessorie rispetto all'oggetto della fornitura;
- l'esclusione dell'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti;
- la previsione di una clausola contrattuale che imponga al fornitore un termine minimo prima di poter emettere la fattura, salvo il caso di consegna in più quote nello stesso mese;
- l'imposizione alla controparte del trasferimento di un rischio economico ingiustificato e sproporzionato;
- l'imposizione, da parte del fornitore, di acquisto di prodotti con date di scadenza troppo brevi;
- l'imposizione di vincoli contrattuali che hanno ad oggetto il mantenimento di un determinato assortimento;
- l'imposizione all'acquirente, dell'inserimento di nuovi prodotti nell'assortimento;
- l'imposizione all'acquirente di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell'esercizio commerciale.

Sono invece pratiche commerciali sleali solo se non concordate precedentemente negli accordi di fornitura o accordi successivi tra il fornitore e l'acquirente:

- la restituzione al fornitore, senza pagamento, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti e/o senza corrispondere alcunché per il loro smaltimento;
- la richiesta al fornitore di un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti agricoli e alimentari o per la messa a disposizione sul mercato;
- la richiesta al fornitore di farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti venduti dall'acquirente come parte di una promozione, salvo il caso in cui, prima di una promozione avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantità prevista dei prodotti da ordinare a prezzo scontato;
- la richiesta al fornitore di pagare i costi della pubblicità e/o del marketing dei prodotti effettuata dall'acquirente;
- la richiesta al fornitore di pagare i costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

### **Disciplina delle vendite sottocosto**

La **vendita palesemente al di sotto dei costi di produzione**, come si è visto, rientra tra le pratiche commerciali sleali sempre vietate dal decreto

L'articolo 7 del medesimo testo, tuttavia, consente questo tipo di vendita esclusivamente quando essa abbia ad oggetto **prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili** che rimangano invenduti e a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta tra le parti, ferme restando le disposizioni del d. lgs. n. 114/2018 (norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale) e del d.P.R. n. 218/2001 (disciplina delle vendite sottocosto).

Non è consentito imporre al fornitore condizioni contrattuali tali da far ricadere su quest'ultimo le conseguenze economiche derivanti dal deperimento o dalla perdita dei prodotti venduti sottocosto quando ciò non sia dovuto a negligenza di costui.

Nel caso di violazione del divieto di vendita sottocosto, il prezzo stabilito dalle parti è sostituito dal prezzo che risulta dalle fatture di acquisto oppure, quando non sia possibile, dal prezzo calcolato sulla base dei costi di produzione medi rilevati dall' ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) o, in mancanza di questo, dal prezzo medio di prodotti analoghi.

### **Autorità di controllo**

Il compito di svolgere le attività di accertamento relative alle pratiche commerciali sleali e di irrogare le relative sanzioni amministrative è attribuito all'ICQRF (Ispettorato Controllo Qualità e Repressione Frodi), al quale potranno essere inoltrate **denunce** dai soggetti legittimati al fine di segnalare eventuali violazioni delle disposizioni su menzionate.

### **Sanzioni**

Le violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 198/2021, salvo i casi in cui il fatto costituisca reato, sono punite, con **sanzioni amministrative pecuniarie** che possono raggiungere il 10 per cento del fatturato realizzato dal responsabile della violazione nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento degli illeciti.

Resta salva, per l'operatore danneggiato, la facoltà di agire in giudizio per ottenere il **risarcimento del danno** derivante dalle violazioni e ottenere **tutela inibitoria** contro le condotte altrui poste in essere in violazione dei precetti del decreto.

\* \* \*

## 2. Italia. Attuazione della direttiva sulla plastica monouso (d.lgs. n. 196/2021).

Il 30 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, in attuazione della direttiva (UE) n. 2019/904 sulla **riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente**. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il **14 gennaio 2022**. Il decreto si prefigge gli obiettivi di prevenzione e riduzione dell'incidenza di specifici prodotti di plastica sull'ambiente e sulla salute, la diminuzione della produzione di rifiuti e la promozione di comportamenti responsabili rispetto alla gestione di tali materiali.

Le nuove disposizioni riguardano i **prodotti in plastica monouso** elencati nell'allegato al decreto, i **prodotti in plastica oxo-degradabile** e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Si precisa che le disposizioni del decreto prevalgono sulle norme incompatibili contenute nella parte quarta del d. lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente). Restano ferme, invece, le disposizioni in materia di igiene e sicurezza alimentare e degli oggetti destinati al contatto con gli alimenti.

### Divieto di immissione sul mercato di determinati prodotti.

L'art. 5 del decreto in oggetto introduce il **divieto di immissione sul mercato dei prodotti monouso** elencati nella parte B dell'allegato al testo, quali bastoncini cotonati e cannucce (quando non si tratti di dispositivi medici), posate, piatti, agitatori per bevande, aste di palloncini per uso non industriale, contenitori in polistirene espanso per bevande e alimenti pronti al consumo con relativi tappi e coperchi e prodotti in plastica oxo-degradabile.

La commercializzazione di tali prodotti è in ogni caso consentita fino ad esaurimento scorte, a patto che ne possa essere adeguatamente dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente al 14 gennaio 2022.

Il divieto di immissione in mercato **non riguarda i prodotti in materiale biodegradabile e compostabile certificato** dagli standard europei UNI EN 13432 o UNI EN 14995 contenenti almeno il 40 % di materia prima rinnovabile (dal 1° gennaio 2024 tale percentuale dovrà essere superiore al 60%). La deroga al divieto, tuttavia, è valida soltanto nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui non siano disponibili alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con gli alimenti elencati nella parte B dell'allegato;
- b) quando l'utilizzo sia controllato da circuiti di conferimento in raccolta differenziata di rifiuti provenienti da mense, strutture e residenze sanitarie o socioassistenziali;
- c) laddove le alternative disponibili ai prodotti di plastica non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo;
- d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
- e) in circostanze che vedano la presenza di un elevato numero di persone;
- f) quando, sulla base di un'analisi del ciclo di vita da parte del produttore, l'impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili monouso.

### Requisiti per l'immissione in commercio di determinati prodotti

In base all'art. 6 del decreto, a partire dal 3 luglio 2024 i prodotti di plastica monouso di cui alla parte C dell'allegato, vale a dire bottiglie e contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri (compresi i

tappi e i coperchi), salvo quelle in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica e quelle destinate all'uso per alimenti a fini medici speciali in forma liquida, potranno essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto.

Si precisa che i tappi e i coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica ai fini di questa norma.

I prodotti non conformi potranno essere commercializzati fino a esaurimento scorte anche successivamente al 3 luglio 2024, a condizione che sia possibile dimostrarne l'immissione sul mercato in data antecedente.

Le bottiglie in PET per bevande, inoltre, dovranno contenere almeno il 25% di plastica riciclata a partire dal 2025, e almeno il 30% a partire dal 2030.

### **Requisiti di marcatura**

L'art. 7 del d.lgs. 196/2021 ha stabilito che i prodotti di plastica elencati nella parte D dell'allegato (assorbenti e tamponi igienici, salviette umidificate per l'igiene personale e domestica, prodotti del tabacco, filtri e tazze per bevande) dovranno **riportare sull'imballaggio le marcature** di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151, attraverso le quali sono comunicate ai consumatori le corrette modalità di smaltimento dei materiali e vengono fornite avvertenze circa le conseguenze negative sull'ambiente causate da una cattiva gestione dei rifiuti.

Anche nel caso di prodotti in plastica monouso non conformi ai requisiti di marcatura di cui sopra, la messa a disposizione sul mercato nazionale è consentita fino ad esaurimento scorte a patto che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla decorrenza dell'obbligo.

### **Responsabilità estesa del produttore**

L'art. 8 introduce disposizioni sulla **responsabilità estesa del produttore**, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti.

Tale soggetto dovrà sostenere i costi derivanti dallo smaltimento, raccolta e trattamento di determinati rifiuti (contenitori per alimenti di pronto consumo che sono generalmente consumati direttamente dal recipiente) e quelli per la sensibilizzazione dei consumatori al fine di ridurre la loro dispersione.

Sono altresì stabiliti obblighi di partecipazione a sistemi di gestione dei rifiuti.

### **Gli obiettivi della raccolta differenziata**

In base all'art. 9 del decreto, entro il 2025 dovrà essere conferito annualmente in raccolta differenziata il 77 % del peso di prodotti quali le bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri (compresi tappi e coperchi) eccetto quelle in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica e quelle utilizzate per alimenti a fini medici speciali in forma liquida. Tale percentuale, entro il 2029 dovrà essere pari al 90 %.

### **Sanzioni**

Ai sensi dell'art. 14, salvo che il fatto costituisca reato, l'immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

La sanzione è aumentata fino a 50.000 euro in caso di immissione di un quantitativo di prodotti di valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore.

I produttori che non adempiono agli obblighi di partecipazione ai sistemi di cui all'art. 8, invece, laddove la condotta non sia già sanzionata ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro.

\* \* \*

### 3. Italia. Caso senape in grano proveniente dall'Italia. Le direttive del Ministero della salute.

Il 10 dicembre il Ministero della salute ha diramato una circolare avente ad oggetto la gestione del rischio di **presenza involontaria di semi di senape nel grano italiano**.

Tale problematica è stata segnalata dal punto di contatto irlandese del sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (RASFF) dopo aver rilevato che il grano dei Paesi dell'emisfero settentrionale, e in particolare quello prodotto in Italia, risulta fortemente contaminato dalla senape.

Come risaputo, la senape fa parte dell'elenco degli allergeni di cui al regolamento UE 1169/2011, pertanto, il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno fornire alle aziende alcune indicazioni operative.

Non essendoci oggi metodi di campionamento accreditati a livello nazionale per la ricerca di presenza di senape negli alimenti, e dato che le tecniche di controllo principalmente utilizzate (ELISA e PCR) non permettono di ottenere risultati attendibili, è fatta raccomandazione alle **aziende molitorie** di effettuare **vagliature meccaniche** e successivi **controlli tramite apparecchiature ottiche** per rilevare la presenza di semi di senape nel grano.

Nel caso di impossibilità di escludere con certezza la presenza di senape nel prodotto finito, il Ministero suggerisce taluni accorgimenti utili a garantire una corretta informazione dei consumatori.

Si raccomanda agli operatori di **riportare in etichetta avvertenze** relative al rischio di presenza involontaria della senape, quale ad esempio "può contenere tracce di senape".

Per le confezioni in giacenza già etichettate, si suggerisce di apporre l'avvertenza tramite getto d'inchiostro, sistema spesso utilizzato per indicare il lotto e la data di scadenza o TMC.

Per i prodotti già a scaffale, invece, si ritiene sufficiente e opportuno ricorrere all'apposizione di cartelli nei punti vendita. In ogni caso, in aggiunta a tali indicazioni, è possibile informare i consumatori attraverso rimandi ai social, siti internet aziendali, ecc.

Rispetto alla vicenda e ai suggerimenti provenienti dal Ministero della salute, si impongono alcune considerazioni.

Prima di tutto, è doveroso rammentare che il documento diffuso dal Ministero, per quanto autorevole sia la fonte, non ha efficacia vincolante con riguardo alle informazioni da fornire ai consumatori, cioè non impone nessun nuovo obbligo informativo agli operatori del settore. Si ricorda, infatti, che lo stesso regolamento UE n. 1169/2011 contempla le indicazioni sulla presenza eventuale e non intenzionale di allergeni negli alimenti tra le informazioni volontarie, ciò che impone di escludere la possibilità che la mancata ottemperanza ai "suggerimenti" dettati dal Ministero possa esporre a rischio sanzionatorio.

Resta ferma la necessità di un approccio quanto più prudente e rigoroso al problema, poiché la carenza di un'informazione (pur non obbligatoria ai sensi del regolamento 1169) può comportare l'esposizione a responsabilità nei confronti tanto del consumatore eventualmente sensibile all'allergene ed effettivamente danneggiato dall'omessa o non corretta informazione, quanto dei clienti non consumatori (distributori, collettività ecc.).

Ulteriori dubbi sull'adeguatezza delle misure proposte dal Ministero si appuntano da un lato sulla correttezza dell'indicazione relativa alla presenza di "tracce", più volte censurata oltre che da autorevole dottrina anche da autorità di altri paesi UE in quanto equivoca e non precisa, dall'altra sulla concreta

applicabilità tecnica delle misure di fatto imposte alle imprese molitorie (vaghiature meccaniche e riconoscimento ottico), comuni nella filiera ortofrutticola e in altri settori, ma di difficile (se non impossibile) applicazione in relazione ai cereali.

\* \* \*

#### 4. UE. Nuove norme in materia di origine e designazione delle merci (anche agroalimentari).

Il 10 novembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il regolamento delegato (UE) n. 2021/1934 del 30 luglio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 per quanto riguarda talune disposizioni relative all'**origine delle merci**.

Di seguito una sintesi delle principali novità introdotte, che interessano il mercato agroalimentare:

- i **prodotti vegetali**, per essere considerati come interamente ottenuti in un unico paese o territorio, devono essere non più soltanto raccolti in tale paese o territorio, ma ivi raccolti e coltivati;
- per le merci non rientranti nell'allegato 22-01 del regolamento delegato n. 2015/2446, come animali vivi e prodotti animali, prodotti di origine vegetale, prodotti delle industrie alimentari, bevande, liquidi alcolici ed aceti, se l'ultima lavorazione o trasformazione non è economicamente giustificata, l'origine delle merci è quella del paese o territorio da cui ha **origine la maggior parte dei materiali**;
- per quanto riguarda la determinazione della "maggior parte dei materiali", effettuata fino ad ora sulla base del valore dei materiali, è stata introdotta una distinzione. Se il prodotto finale deve essere classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato di identificazione della tipologia merceologica, la maggior parte dei materiali viene determinata **in base al peso** degli stessi; se invece il prodotto finale deve essere classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, questa è determinata **in base al valore** degli stessi;
- tra i prodotti per i quali l'origine è considerata quella dei materiali che rappresentano oltre il 50% della materia secca sono stati inseriti anche i **succhi derivanti da frutta a guscio**, compresa l'acqua di cocco;
- tra i prodotti per i quali l'origine delle merci corrisponde al paese in cui ha origine la maggior parte dei materiali, stabilita in base al peso di questi, sono state inserite anche le merci della voce 2208 (acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcoole di distillazione), prima escluse.

\* \* \*

#### 5. UE. Etichettatura degli imballaggi: le novità in vigore dal 2022 in alcuni paesi membri.

Come già segnalato in precedenti circolari, a far data dal **1° gennaio 2022** saranno integralmente vigenti, dopo la sospensione accordata dal Governo nei mesi scorsi, i nuovi obblighi dettati dall'art. 219 comma 5 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) che impongono l'indicazione nell'etichettatura dei prodotti di consumo, della **natura dei materiali di imballaggio e del loro corretto smaltimento in raccolta differenziata**. A partire dal 2022, pertanto, le nuove norme già largamente applicate anche in periodo di sospensione, saranno oggetto di controllo ufficiale e, in caso di violazione, di sanzioni, ferma restando la norma transitoria che permette lo smaltimento delle scorte degli imballaggi prodotti e/o etichettati fino al 31/12/2021.

Le norme introdotte in Italia dal d.lgs. n. 116/2020 attuano, integrandole, le disposizioni dettate dalle direttive UE nn. 2018/851 e 2018/852. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2022, anche altri paesi UE introdurranno obblighi simili. Trattandosi di attuazione di direttive (e non regolamenti) ciascuno dei paesi membri ha la possibilità di integrare le disposizioni europee introducendo obblighi aggiuntivi o particolari modalità di attuazione degli stessi. Tuttavia, tali disposizioni aggiuntive, che esulano dalla disciplina europea, si applicano obbligatoriamente ai soli prodotti fabbricati e commercializzati in quel paese e non ai prodotti fabbricati o commercializzati in altro stato membro.

Attualmente, i paesi UE che hanno introdotto obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi sono, oltre all'Italia:

- **Francia:** a partire dal 1° gennaio 2022 i prodotti immessi sul mercato per uso domestico, esclusi gli imballaggi di bevande in vetro, dovranno riportare un'indicazione che segnali al consumatore che il prodotto è soggetto a regole di smistamento il logo "Triman", riportato di seguito:



- **Slovenia:** sempre a partire dal 1° gennaio 2022, è obbligatorio apporre sugli imballaggi un'etichetta che indichi i materiali utilizzati, classificati ai sensi della citata decisione 97/129/CE. L'etichetta deve essere chiaramente visibile e leggibile, nonché permanente e durevole anche dopo l'apertura.

In conformità al **principio del mutuo riconoscimento**, stabilito dal diritto UE, i soggetti responsabili dell'etichettatura ambientale degli imballaggi hanno la possibilità di utilizzare altri segni diversi da quelli stabiliti dalla normativa dei singoli paesi, a condizione che informino il consumatore che i prodotti in questione sono soggetti alle regole di smistamento e che indichino la **natura dei materiali di imballaggio** e le **corrette modalità di smaltimento** dei rifiuti.

Ad oggi, pertanto, i paesi UE nei quali dal prossimo gennaio entreranno in vigore i nuovi obblighi di etichettatura ambientale sono soltanto Italia, Francia e Slovenia. Non è da escludere, tuttavia, che nel corso del 2022 o successivamente altri stati introducano norme simili o equivalenti.

Al fine di evitare di incorrere in sanzioni o altri ostacoli negli scambi e, al contempo, di evitare un non agevole monitoraggio costante delle discipline vigenti negli altri paesi, si consiglia, per i prodotti destinati al mercato UE, di uniformare le etichette alla disciplina vigente in Italia (indicazione dei materiali e delle modalità di smaltimento/conferimento) utilizzando **la lingua ufficiale del paese di destinazione**.

\*\*\*

## 6. UE. *Locusta migratoria*: un altro insetto autorizzato come alimento.

Il 12 novembre 2021, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1975, pubblicato in G.U.U.E. L 402 del 15 novembre 2021, la Commissione Europea ha autorizzato l'immissione sul mercato quale nuovo alimento dell'insetto della specie ***Locusta migratoria***, in forma congelata, essiccata e in polvere.

Si tratta del secondo **insetto** autorizzato alla commercializzazione come alimento nell'Unione Europea: già lo scorso giugno erano state introdotte nel catalogo dei novel foods le larve di *Tenebrio Molitor*, meglio conosciute come **tarme della farina**.

La domanda di immissione sul mercato della *Locusta migratoria* era stata presentata il 28/12/2018 da una società olandese, interessata alla commercializzazione di tale insetto per il consumo in forma di snack e come ingrediente nei prodotti alimentari.

L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), con il parere del 25 maggio 2021, ha affermato che la *Locusta migratoria* è un alimento sicuro relativamente agli usi proposti, nonostante siano emerse alcune criticità riguardanti la possibilità dell'alimento di indurre reazioni allergiche o intolleranze. Seppur attualmente non vi siano evidenze sulla possibilità che il consumo di *Locusta migratoria* possa causare una sensibilizzazione primaria, è invece probabile il verificarsi di reazioni nelle persone allergiche ai crostacei, ai molluschi e agli acari della polvere; inoltre, nell'alimento potrebbero trovarsi gli stessi allergeni presenti nel substrato di alimentazione degli insetti. Per tali motivi, l'Autorità europea ha segnalato la necessità di un'adeguata etichettatura che informi i consumatori di tali eventualità.

Il nuovo regolamento ha autorizzato esclusivamente la società richiedente a commercializzare il nuovo alimento nel territorio dell'Unione Europea, salvo il futuro ottenimento dell'approvazione da parte di altri richiedenti. L'autorizzazione in via esclusiva sarà valida per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 dicembre 2021.

L'allegato al regolamento stabilisce inoltre tutte le condizioni di utilizzo del nuovo alimento e i requisiti specifici in materia di etichettatura relativi sia alle denominazioni utilizzabili che alle avvertenze riguardanti la possibilità di reazioni allergiche in determinati soggetti.

\* \* \*

## SENTENZE

### a. Corte di Giustizia dell'U.E. Dichiarazione nutrizionale: può riferirsi all'alimento anche dopo la preparazione (sent. 11 novembre 2021, C-388/2020).

La disciplina europea in materia di etichettatura, segnatamente il regolamento (UE) n. 1169/2011, garantisce la possibilità di apporre in etichetta la **dichiarazione nutrizionale** non solo riguardo all'alimento così come è venduto, ma anche all'**alimento dopo la preparazione**, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in etichetta in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l'alimento pronto per il consumo.

Inammissibile risulta quindi, con riferimento ad un alimento che può essere preparato in modi diversi, la possibilità di ripetere su base volontaria e sulla parte anteriore dell'imballaggio i valori nutrizionali limitatamente a una sola delle possibili modalità di preparazione.

\* \* \*

### b. Consiglio di Stato: pane sfuso precotto in vendita al supermercato solo preconfezionato (sent. 7 ottobre 2021 n. 6677)

Il combinato disposto della legge n. 580/1967, art. 14, comma 4 e del relativo regolamento attuativo (d.P.R. n. 502/1998, articolo 1) impone che all'interno degli esercizi di vendita (in particolare, dei punti

vendita della G.D.O.) il pane ottenuto mediante **completamento di cottura di pane parzialmente cotto**, surgelato o non, possa essere distribuito e messo in vendita, previo **confezionamento** ed etichettatura, in comparti separati dal pane fresco ed esclusivamente in imballaggi preconfezionati. È vietata e sanzionabile, pertanto, la modalità di vendita che preveda che sia il consumatore a prelevare il pane non confezionato da un espositore comune e a confezionarlo da sé nei sacchetti disponibili presso apposito distributore.

\* \* \*

### **c. Cassazione civile: non sanzionabile l'uso in buona fede di sementi OGM (sent. 21 dicembre 2021, n. 40981)**

Non è sanzionabile l'agricoltore che **utilizzi in buona fede sementi OGM** che siano state attestate come convenzionali dal produttore ed altresì certificate erroneamente non OGM dall'autorità regionale competente. L'esenzione da responsabilità, peraltro, non sussiste solamente in presenza contemporanea di erronea o falsa dichiarazione del fornitore e certificazione da parte dell'ente regionale, come richiesto dall'art. 5 d.l. n. 279/2004, ma altresì in presenza di qualunque altra situazione di fatto che abbia indotto in errore incolpevole l'agricoltore, ai sensi dell'art. 3 l. n. 689/1981.



**Andrea Iurato**

*Partner*

[a.iurato@lslex.com](mailto:a.iurato@lslex.com)